

Decima parte

I conti del Tirolo e la Comunità di Fiemme

Documento n° 18

Enrico, conte del Tirolo, esonera la Regola di Castello dal versamento annuale di 100 lire veronesi per il fortilizio già abbattuto nel 1310. Gries (BZ), 12 marzo 1329

Archivio parrocchiale di Castello di Fiemme, *Pergamene*, 7.

Enrico, conte del Tirolo figlio di Mainardo, esonera la Regola di Castello dal pagamento di lire 100 veronesi all'anno (= 10 marche), che continuavano ad essere versate come quota per il mantenimento del fortilizio fatto abbattere nel 1310¹, così come il suo defunto fratello Ottone aveva esonerato la Comunità di Fiemme dal pagamento di 75 marche veronesi all'anno che erano state versate fino a quell'anno.

Traduzione non letterale

Noi Enrico, per grazia di Dio re di Boemia e di Polonia, duca di Carinzia, conte di Tirolo e Gorizia, avvocato delle Chiese di Trento, Bressanone e Aquileia.

Con le presenti lettere riconosciamo e dichiariamo che dei testimoni, elencati in un pubblico atto redatto dal notaio Cambio figlio di Bentevegna di Firenze² il 2 marzo 1329, indizione dodicesima³, tutti ricercati ed esaminati diligentemente dal signor giudice Gerardo, vicario del nostro fedele Gotschalk, giudice di Egna⁴, hanno giurato sui santi vangeli e deposto toccando materialmente le sacre scritture affermando concordemente con giuramento uniforme davanti al vicario quanto segue.

- Quando esisteva il fortilizio di Fiemme, tutta la Comunità della valle di Fiemme pagava a noi ogni anno come salario e per altri servizi del medesimo 75 marche veronesi⁵. Il nostro fratello di buona memoria, l'inclito Ottone, duca di Carinzia, per sua grazia speciale assolse la Comunità della valle di Fiemme e la volle libera da questo pagamento e prestazione di salario e per altri servizi⁶.

¹ Vedi su questo sito il documento del mese di agosto 2017.

² Si tratta di quel Cambio di Firenze, poi residente a Trento, nominato nelle investiture vescovili della seconda metà del Trecento, il cui figlio Bartolomeo fu vicario vescovile in Fiemme negli anni 1392-1398, mentre il nipote Donato, notaio, si sposò ed abitò in Fiemme.

³ Purtroppo questo documento del 2 marzo 1329, redatto come premessa a quest'atto, non ci è pervenuto; o meglio, di per sé dovrebbe essere stato conservato nell'archivio del conte del Tirolo. Tuttavia, anche se non conosciamo l'originale, rimane fondamentale la testimonianza di quanto avvenuto grazie ad esso.

⁴ Personaggio molto noto, fu in attività come giudice nella Giurisdizione di Egna (e perciò di Castello e Capriana) dal 1298 al 1335, già nominato anche nei documenti dei mesi precedenti pubblicati su questo sito.

⁵ 75 marche sono pari a 150 fiorini. Se per Castello è indicata la somma di 100 lire spettante a quella Regola, viene da pensare che l'importo complessivo sia stato diviso tra le varie Regole, ma non in un modo uguale, bensì probabilmente in base al numero degli abitanti. Non avrebbe avuto senso, infatti, che Daiano, la Regola più piccola, pagasse come Tesero, la Regola più grande.

⁶ Il documento dovrebbe essere stato emanato, certamente su richiesta della Comunità, non appena venne distrutto

- Dopo la distruzione del fortilizio la comunità di Castello fu costretta a versare ogni anno a noi ed ai nostri inviati 100 lire veronesi⁷. Tale importo faceva parte di quelle 75 marche veronesi che venivano versate dalla Comunità della valle di Fiemme prima della distruzione del fortilizio.
- Quindi il fatto, che la comunità di Castello sia stata costretta per tutto il tempo successivo alla distruzione del fortilizio a pagare 100 lire veronesi all'anno, è una cosa ingiusta e immotivata, come del resto chiaramente appare dalla descrizione di quanto avvenuto illustrata nel suddetto atto pubblico.

Pertanto noi, considerata la situazione e le circostanze sopra descritte, a nome nostro e per i nostri eredi assolviamo la comunità di Castello e la vogliamo libera dal pagamento e prestazione di quelle 100 lire veronesi all'anno. Incarichiamo Gotschalk, attuale nostro giudice di Egna ed i suoi successori, che debba confermare a nome nostro nei fatti alla comunità di Castello l'assoluzione e la remissione dal pagamento di quelle 100 lire, grazie a queste nostre lettere munite del nostro sigillo

Dato in Gries nell'anno del Signore 1329, nel giorno 12 marzo, indizione dodicesima.

Messaggero [del signor conte] il signor Gotschalk, giudice di Egna.

Commento

Quest'atto, che di per sé riguarda la Regola di Castello, nel cui archivio infatti si trovava, ci informa sull'esistenza di due altri documenti a noi non pervenuti, uno riguardante tutta la Comunità e l'altro redatto come premessa a questo. Il primo è di particolare rilevanza, perché solo da essa sappiamo con certezza (ma non ci voleva molta fantasia per immaginarlo) che in regime tirolese, specie sotto Mainardo II, tutta la Comunità doveva mantenere a sue spese il fortilizio di Castello e pagare i servizi ad esso connessi (difesa del territorio, amministrazione della giustizia, mantenimento del personale).

Trascrizione

Nos Henricus, Dei gratia Bohemie et Polonie rex, Karinthie dux, Tirolis et Gorice comes, aquilegensis, tridentine et brixinensis ecclesiarum advocatus.

Tenore presentium recognoscimus, profitentes quod, cum testes scripti in instrumento publico per Cambium notarium publicum filium Bentevegne de Florentia, sub anno Domini M CCC XXVIII, indictione XII, die II marcii, singuli bene et diligenter examinati et requisiti per discretum virum Gerhardum iudicem et vicarium fidelis nostri Gotschalci, iudicis Enne, iuraverint et dixerint ad sacra Dei ewangelia, tactis scripturis corporaliter, et dixerint ac deposuerint publice concorditer et unanimiter eorum sacramento, coram vicario prenotato:

- quod, stante et permanente castro de Flemis, tota Comunitas vallis Flemis solvebat nobis omni anno pro salario et aliis serviciis dicti castri veronenses marcas septuagintaquinque; et quod bone memorie frater noster dilectus, inclitus Otto, dux Karinthie, dictam Comunitatem vallis Flemis de gratia speciali absolverit et absolutam esse dixerit a solutione et prestacione dicti salarii et aliis serviciis dicti castri;
- et quod centum libre veronenses, que nobis et nunciis nostris comunitas de Castello annuatim solvere constricta fuerit post deiecionem dicti castri, sint de illis septuagintaquin-

il fortilizio di Castello, quindi lo si può datare nel periodo immediatamente successivo al 1310. Purtroppo non ci è pervenuto, neppure in copia.

que marchis veronensibus que solvebantur ante destructionem dicti castri per dictam Comunitatem vallis Flemis;

- et quod etiam dicta comunitas Castelli, toto tempore quo soluit et solvere constricta fuit dictas centum libras veronenses post deiectionem dicti castri, iniuste et sine iusta causa solverit et solvere constricta fuerit, sicut hec predicta omnia in prenominato instrumento publico lucide sunt conscripta;

Nos, consideratis condicionibus et circumstanciis prenotatis, pro nobis et heredibus nostris dictam comunitatem de Castello perpetuo absolvimus et absolutam ac liberam esse volumus a solutione et prestatione veronensium librarum centum predictarum; mandantes firmiter prefato Gotschalco iudici nostro Enne, qui nunc est vel ei qui pro tempore ibidem iudex fuerit, quatenus comunitatem predictam de Castello in absolucione et remissione predictarum centum librarum deinceps nostri nomine debeat efficaciter confirmare sub harum testimonio literarum nostri sigilli robores signatarum.

Datum Griez, anno Domini millesimo CCC vicesimo nono, die XII marcii, indicione duodecima.
Nuncius dominus Gotschalcus iudex Enne.